



# Ministero della Giustizia

## EMENDAMENTO

AS 1018

**Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**

### ART. 14

*Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:*

“10-bis. Al fine di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari derivanti dall’attuazione delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione di cui al presente articolo e di assicurare la funzionalità dei medesimi uffici, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e comunque per l’anno 2019, il reclutamento del personale dell’amministrazione giudiziaria, fermo quanto previsto dal comma 307 dell’articolo 1 della medesima legge, è autorizzato anche in deroga all’articolo 30 del decreto legislativo 30 giugno 2001, n. 165.

10-ter. I concorsi pubblici per il reclutamento del personale di cui al comma 10-bis possono essere espletati nelle forme del concorso unico di cui all’articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4 bis dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 giugno 2001, n. 165, mediante richiesta al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne assicura priorità di svolgimento e con modalità semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in particolare:

- a) la nomina e la composizione della commissione, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte ed il superamento dei requisiti previsti per la nomina dei componenti, nonché stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250;
- b) la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove d’esame, prevedendo:
  - 1) la facoltà di far precedere le prove d’esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi;





# Ministero della Giustizia

- 2) la possibilità di espletare prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestita con l'ausilio di società specializzate e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici e privati;
  - 3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande a risposta a scelta multipla;
  - 4) per i profili tecnici l'espletamento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime;
  - 5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e/o telematici;
  - 6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;
  - 7) l'attribuzione singolarmente o per categoria di titoli di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non può essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo attribuibile;
- c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che i candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l'idoneità, vengano inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di riserva previste dalla normativa vigente, purché risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge e risultino disoccupati al momento della formazione della graduatoria stessa.

**10-quater.** Quando si procede all'assunzione di profili professionali del personale dell'amministrazione giudiziaria mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento a norma dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la stessa amministrazione può indicare, anche con riferimento alle procedure assunzionali già autorizzate, l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo a valere sulle graduatorie delle predette liste di collocamento in favore di soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

**10-quinquies.** Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10-ter e 10-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**10-sexies.** Per le medesime finalità di cui al comma 10-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n.145, il Ministero della giustizia è autorizzato, dal 15 luglio 2019, ad effettuare assunzioni di personale **non dirigenziale a tempo**





# Ministero della Giustizia

indeterminato, **nel limite di 1.300 unità di II e III Area**, avvalendosi delle facoltà assunzionali ordinarie per l'anno 2019.

10-*septies*. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno della disposizione di cui al comma 10-*sexies*, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 8,32 milioni di euro per l'anno 2019.

## MOTIVAZIONE

La proposta normativa illustrata è volta a far fronte alle conseguenze derivanti dall'applicazione delle misure contenute nell'articolo 14 del decreto-legge in materia di accesso al trattamento di pensione denominato "quota 100".

Va rilevato che, in tale prospettiva, l'intervento intende incidere sulla concreta operatività dei meccanismi assunzionali delineati nella legge di bilancio 2019 anche in funzione delle successive misure in materia previdenziale, finanziate nell'ambito della medesima legge di bilancio.

L'applicazione del predetto regime pensionistico sugli organici degli uffici giudiziari è destinato a produrre nell'immediato effetti sulla stessa funzionalità dei servizi giudiziari, rendendo inefficaci le misure assunzionali straordinarie previste dalla stessa legge di bilancio.

L'attuale situazione degli uffici giudiziari risulta allo stato particolarmente critica per le rilevanti scoperture di organico.

Le vacanze ad oggi rilevate ai primi di gennaio 2019, quindi a maturazione delle cessazioni 2018 completate, sono complessivamente pari a **9.573** posti, pari al **21,93%** della dotazione prevista (dati al 7 gennaio 2019).

La pluriennale assenza di politiche assunzionali nel settore dell'amministrazione giudiziaria ha prodotto inevitabilmente che alla data del 2019 sia maturata in tale settore una popolazione di dipendenti molto anziana e quindi una platea ampia di soggetti che oggi può accedere alla pensione anticipata di cui alla misura della cd. quota 100.

I dati in possesso dell'amministrazione evidenziano un *trend* di cessazioni crescente negli ultimi anni, che ha visto proprio nel 2018 il picco più alto di cessazioni pari a **2330** di cui **730** per dimissioni volontarie.

La stima dell'impatto della cd. quota 100 elaborata dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria appare dunque particolarmente critica soprattutto perché destinata a produrre i suoi effetti maggiori proprio nel 2019.

I dati che seguono indicano la platea dei potenziali dipendenti che potrebbero giovare della misura della "cd. quota 100" ed è stata elaborata come presumibile stima, considerando il personale che nel triennio 2019-2021 compirà almeno 62 anni e, per il personale UNEP (funzionari UNEP), coloro che nel triennio compiranno 70 anni di età, ai sensi delle vigenti normative di settore.





# Ministero della Giustizia

La tabella seguente illustra la situazione anche in relazione agli effetti che invece si sarebbero comunque prodotti sulla base della normativa anteriore al decreto-legge n. 4/2019.

Il grafico si riferisce alla platea dei potenziali beneficiari che potranno accedere a tale regime pensionistico.

Stime pensionamenti triennio 2019-2021 solo in base all'età anagrafica			
legge Fornero	Totale	quota100	Totale
2019	453	2019	7.158
2020	953	2020	1.727
2021	1.246	2021	1.800
<b>Totale complessivo</b>	<b>2.652</b>	<b>Totale complessivo</b>	<b>10.685</b>
<b>Vacanze attuali 9.572,5 e scopertura attuale 21,93%</b>			
<b>Vacanze fine triennio</b>	<b>12.225</b>	<b>Vacanze fine triennio</b>	<b>20.258</b>
% scopertura fine triennio	28,00%	% scopertura fine triennio	46,40%

Tenuto conto di ciò quindi al termine del triennio 2019-2021 i pensionamenti potrebbero essere pari a **10.685**, che rappresentano il **31,27%** delle attuali presenze e il **24,47%** della complessiva dotazione organica. Di questi:

- **7.158** maturano nel solo 2019
- **1.727** nel 2020
- **1.800** nel 2021.

In assenza di nuovi ingressi, sommando le cessazioni stimate in 10.685 posti alle attuali scoperture (9.573 posti) si viene a determinare un valore complessivo di scoperture pari a 20.258 posti. Conseguentemente la percentuale di scopertura dell'organico del personale di area passerebbe dall'attuale 21,93% ad un 46,40% nel triennio.

E' da considerare che tali cessazioni rappresentano quasi un terzo delle attuali presenze, con la reale impossibilità quindi del passaggio necessario di competenze professionali tra i dipendenti più anziani e i più giovani.

**Il dato di maggiore interesse è costituito dall'effetto che si produce nel primo anno ovvero per nel 2019.**

In tale anno si stima, sulla base delle previsioni sopra richiamate, la cessazione di ben **7.158** unità di personale che, sommate alle attuali vacanze 9.573 determinano, in assenza di assunzioni,





# Ministero della Giustizia

una scoperta di 16.731 posti, per una percentuale di scoperta, in assenza di nuove assunzioni nell'anno in corso, del 38,32%.

Per evitare un effetto così incidente sul funzionamento degli uffici giudiziari è necessario procedere tempestivamente all'espletamento di concorsi per più profili.

La seguente tabella illustra la situazione attuale per singolo distretto e le stime di pensionamento per effetto del mutato assetto della disciplina pensionistica.

distretto	SCOPERTURE ATTUALI			STIME CESSAZIONI						stima % scoperta fine triennio
	Organico	Posti vacanti	% Scop	2019	2020	2021	stime unità cessate nel triennio	Presenze attuali	% di pensionamenti rispetto alle attuali presenze	
ANCONA	915	172	18,80	149	39	45	233	742	31,40%	44,26%
BARI	1520	245	16,12	323	50	67	440	1281	34,35%	45,07%
BOLOGNA	1986	433	21,80	213	78	76	367	1554	23,62%	40,28%
BRESCIA	1044	247,5	23,71	104	37	34	175	799	21,90%	40,47%
CAGLIARI	775	79	10,19	199	31	45	275	696	39,51%	45,68%
CALTANISSETTA	625	117,5	18,80	121	19	23	163	508	32,09%	44,88%
CAMPOBASSO	399	69	17,29	79	22	14	115	330	34,85%	46,12%
CATANIA	1453	231,5	15,93	319	70	60	449	1224	36,68%	46,83%
CATANZARO	1394	201	14,42	329	65	74	468	1201	38,97%	47,99%
FIRENZE	2132	435,5	20,43	270	86	104	460	1700	27,06%	42,00%
GENOVA	1495	301	20,13	237	66	73	376	1198	31,39%	45,28%
L'AQUILA	1051	180,5	17,17	248	41	54	343	872	39,33%	49,81%
LECCE	839	72,5	8,64	204	53	43	300	767	39,11%	44,40%
MESSINA	776	125,5	16,17	183	33	24	240	651	36,87%	47,10%
MILANO	3359	861,5	25,65	371	108	145	624	2501	24,95%	44,22%
NAPOLI	4313	1011	23,44	919	188	145	1252	3304	37,89%	52,47%
PALERMO	2188	244	11,15	425	101	99	625	1944	32,15%	39,72%
PERUGIA	614	104	16,94	89	32	27	148	511	28,96%	41,04%
POTENZA	615	121	19,67	130	20	24	174	495	35,15%	47,97%
REGGIO CALABRIA	947	183	19,32	174	43	44	261	764	34,16%	46,88%
ROMA	4435	1040	23,45	655	170	173	998	3397	29,38%	45,95%
SALERNO	905	190	20,99	168	46	32	246	714	34,45%	48,18%
SASSARI	504	71	14,09	116	18	26	160	433	36,95%	45,83%
TARANTO	465	87	18,71	95	17	17	129	378	34,13%	46,45%
TORINO	2620	537	20,50	313	96	118	527	2084	25,29%	40,61%
TRIESTE	838	208	24,82	96	34	34	164	631	25,99%	44,39%
VENEZIA	1909	427,5	22,39	232	77	90	399	1486	26,85%	43,29%



# Ministero della Giustizia

La tabella evidenzia che, in particolare, i distretti di Roma, Milano, Napoli, Brescia, Genova, in assenza di nuove assunzioni, potrebbero subire una scopertura di organico, tale da compromettere del tutto il funzionamento degli uffici.

La necessità ed urgenza del provvedimento va valutata anche in relazione a talune peculiarità dell'amministrazione giudiziaria quali la consistente carenza attuale dell'organico attuale; i particolari effetti delle cessazioni del personale interessato dalla cd. quota 100 che risultano amplificati già dal primo anno di vigenza della nuova normativa; l'esser l'unica amministrazione ad avere una graduatoria aperta per 1.800 posti di assistente giudiziario immediatamente attingibili per colmare almeno le vacanze che si produrranno in tale profilo.

Con l'intervento normativo, si prevede dunque, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e comunque fino a tutto il 2019, che il reclutamento del personale dell'amministrazione giudiziaria, ferme le facoltà assunzionali straordinarie previste dal comma 307 dell'articolo 1 della medesima legge di bilancio 2019, è autorizzato anche in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 giugno 2001, n. 165.

E' altresì previsto, al fine di velocizzare le procedure, che i concorsi pubblici unici per il reclutamento del personale possono essere espletati con modalità semplificate in deroga alla disciplina generale prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

In particolare sono richiamate le forme dei concorsi unici di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 da espletare mediante richiesta al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne dovrà assicurare priorità di svolgimento. Le procedure concorsuali è previsto che siano svolte in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4 bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 giugno 2001, n. 165 sull'avvio delle procedure di reclutamento e concorsuali.

Si prevede quindi, con la stessa finalità di velocizzare le assunzioni di personale, che l'amministrazione giudiziaria proceda all'assunzione di personale dei propri profili professionali mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento con la possibilità di garantire un punteggio aggiuntivo ai soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50 commi 1-quater e 1-quinquies del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Si stabilisce, infine che, per le stesse finalità, il Ministero della giustizia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che fissa al 15 novembre 2019 la decorrenza giuridica ed economica delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, è autorizzato, dal 15 luglio 2019, ad effettuare assunzioni di personale **non dirigenziale** a tempo indeterminato, **nel limite di 1.300 unità di II e III Area**, avvalendosi delle facoltà assunzionali ordinarie per l'anno 2019.





# Ministero della Giustizia

## RELAZIONE TECNICA

L'emendamento prevede modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, inserendo dopo il comma 10, i seguenti commi:

**Il comma 10-bis**, finalizzato a far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione e di assicurare la funzionalità dei medesimi uffici, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e comunque per l'anno 2019, si autorizza il reclutamento del personale dell'amministrazione giudiziaria, fermo quanto previsto dal comma 307 dell'articolo 1 della medesima legge, anche in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 giugno 2001, n. 165.

**Le disposizioni, di natura ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**Il comma 10-ter**, stabilisce le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici unici di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 per il reclutamento del personale a norma del comma 10-bis, in deroga all'art. 35, commi 4 e 4-bis del Dlgs. 165/2001, prevedendo la possibilità che gli stessi possono essere espletati, mediante richiesta al Ministero della pubblica amministrazione, che ne assicura priorità di svolgimento, con modalità semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in particolare, alla nomina e alla composizione della commissione e delle sottocommissioni, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte, il superamento dei requisiti previsti per la nomina dei componenti, nonché prevedendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero inferiore a 250 candidati. Si stabiliscono altresì la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove d'esame, riguardo alla possibilità di far precedere le prove da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi e alla eventualità di espletare prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestita con l'ausilio di società specializzate e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici e privati.

Si prevedono forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, attraverso l'unificazione delle stesse in un'unica prova sulle materie previste dal bando, anche attraverso il ricorso a domande a risposta a scelta multipla. Si dispone che per i profili tecnici debbano essere espletate anche prove pratiche, in aggiunta o in sostituzione a quelle scritte. Per lo svolgimento delle prove mediante l'utilizzo di quiz a risposta multipla, si prevede per la correzione degli elaborati possa essere effettuata mediante l'ausilio di sistemi informatici e telematici





# Ministero della Giustizia

Si stabilisce, infine, che nella formazione delle graduatorie, i candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l'idoneità, vengano inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di riserva previste dalla normativa vigente, purché risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge e risultino disoccupati al momento della formazione della graduatoria stessa.

*Le disposizioni recate dal comma 10-ter sono tese a regolamentare le procedure di svolgimento dei concorsi pubblici unici già previsti dall'art. 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, senza quindi alterarne il numero, per il reclutamento del personale dell'amministrazione giudiziaria, al fine di snellire ed accelerare i tempi di attuazione, nonché per ridurre i costi di realizzazione.*

*All'attuazione delle predette disposizioni provvederanno le amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse già iscritte in bilancio a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 10-quinquies).*

Il comma 10-quater, prevede che quando l'amministrazione giudiziaria procede all'assunzione di personale dei propri profili professionali mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, può indicare, anche con riferimento alle procedure assunzionali già autorizzate, l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo a valere sulle graduatorie delle predette liste di collocamento in favore di soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50 commi 1-quater e 1-quinquies del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

*Le disposizioni, di natura ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 10-quinquies).*

Il comma 10-sexies stabilisce che per le finalità di cui al comma 10-bis, il Ministero della giustizia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n.145, che fissa al 15 novembre 2019 la decorrenza giuridica ed economica delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, è autorizzato, dal 15 luglio 2019, ad effettuare assunzioni di personale **non dirigenziale** a tempo indeterminato, **nel limite di 1.300 unità della II e III Area**, avvalendosi delle facoltà assunzionali ordinarie per l'anno 2019.

La possibilità di anticipare al 15 luglio 2019, rispetto alla data del 15 novembre 2019 prevista dalla legge 145/2018, le assunzioni di personale amministrativo giudiziario avvalendosi delle facoltà assunzionali ordinarie per l'anno 2019, attualmente valutate sulla base delle circa 2330 unità della II e della III Area cessate nel corso dell'anno 2018, prevedendo l'assunzione anticipata di 1000 unità di II Area e di 300 unità di III Area, attraverso lo scorrimento delle graduatorie relative a concorsi già espletati dal Ministero della giustizia, da altre amministrazioni statali o enti locali o mediante l'avviamento dalle liste di collocamento (limitatamente alla II Area), comporta un onere che può essere quantificato in euro 16.136.840 (al lordo degli effetti fiscali e contributivi) per l'anno 2019 (4 mesi), come rappresentato nella seguente tabella:





# Ministero della Giustizia

Programma assunzioni anticipo turn over 2019 DOG			Costo unitario annuo	Onere annuo	Anticipo turn- over 2019 (dal 15 luglio al 15 novembre)	2019 (risorse da turn-over dal 16 novembre al 31 dicembre)	2020 (risorse da turn-over per 1300 unità)	2021 (risorse da turn-over per 1300 unità)
					4 mesi	1,5 mesi		
DOG	Unità II Area	1000	35.791,44	35.791.440	11.930.480	4.473.930	35.791.440	35.791.440
DOG	Unità III Area	300	42.063,60	12.619.080	4.206.360	1.577.385	12.619.080	12.619.080
					<b>16.136.840</b>	<b>6.051.315</b>	<b>48.410.520</b>	<b>48.410.520</b>

*Al riguardo, tenuto conto del fatto che le risorse del turnover 2019 risultano già iscritte nel bilancio dello Stato a legislazione vigente la disposizione di cui al comma 10-sexies determina un maggiore onere in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, per 8,32 milioni di euro per l'anno 2019, pari al 51,5% degli emolumenti stipendiali al lordo di effetti fiscali e contributivi. A tali maggiori oneri pari a 8,32 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.*

La verifica della presente relazione, tenendo conto di quanto stabilito al comma 10-sexies per gli effetti dell'art. 10, comma 3, d. l. n. 118 del 2008, n. 196 ha avuto esito

*[Handwritten mark]*

POSITIVO

NEGATIVO

17 0 FEB 2019 Ragioniere Generale dello Stato

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

